

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

AS 2448

Proposte di modifica

1. *Quota 96 per il personale dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità*
2. *Quota 98 per il personale dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità*
3. *Quota 100 per il personale dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità*
4. *Normativa precedente al calcolo contributivo per il personale di Istruzione e Ricerca*
5. *Equiparazione del personale scolastico alle forze armate per trattamento pensionistico*
6. *Interruzione e recupero del Trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici TFR*
7. *Estensione carattere gravoso a tutti gli ordini di scuola*
8. *Estensione congedo di paternità*
9. *Congedo parentale*
10. *Revisione organici sostegno*
11. *Gratuità dei tamponi*
12. *Assunzione ricercatori*
13. *Finanziamento EPR*
14. *Abrogazione art. 105*
15. *Estensione proroga al termine delle lezioni contratto COVID al personale ATA*
16. *Indennità rischio biologico al personale scolastico*
17. *Proroga al 30 giugno di tutti i contratti COVID*
18. *Inserimento organico COVID nell'organico di diritto*
19. *Stabilizzazione del personale dell'Istruzione*
20. *Conferma nei ruoli*
21. *Attribuzione risorse per la valorizzazione del personale scolastico*
22. *Riconoscimento specifiche indennità*
23. *Estensione card docenti a personale a tempo determinato amministrativo ed educativo*
24. *Mobilità personale scolastico*
25. *Modifiche al Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*
26. *Educazione motoria primaria in tutte le classi*
27. *Dimensionamento scolastico*
28. *Organici scuole geograficamente disagiate*
29. *Revisione organici fino al termine dell'emergenza*
30. *Revisione organici*
31. *Revisione criteri per rinnovo contrattuale*

1.

ART. 23.

(Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata)

Quota 96 per il personale dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità

Al comma 1 lettera a) dopo le parole “anno 2022” si inseriscono le seguenti: “,per il personale dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità i requisiti sono determinati in 61 anni di anzianità e 35 anni di contributi”.

Motivazione: il carattere peculiare delle professioni dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità rende opportuna la previsione di un’agevolazione per l’accesso al trattamento di quiescenza.

2.

Quota 98 per il personale dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità

Al comma 1 lettera a) dopo le parole “anno 2022” si inseriscono le seguenti: “,per il personale dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità i requisiti sono determinati in 62 anni di anzianità e 36 anni di contributi”.

Motivazione: il carattere peculiare delle professioni dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità rende opportuna la previsione di un’agevolazione per l’accesso al trattamento di quiescenza.

3.

Quota 100 per il personale dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità

Al comma 1 lettera a) dopo le parole “anno 2022” si inseriscono le seguenti: “ad accezione del personale dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità”.

Motivazione: il carattere peculiare delle professioni dei comparti Istruzione, Ricerca e Sanità rende opportuna la previsione di un’agevolazione per l’accesso al trattamento di quiescenza.

4.

Normativa precedente al calcolo contributivo per il personale di Istruzione e Ricerca

Si aggiunge il comma:

Per il personale del comparto istruzione e ricerca, sanità nonché delle relative aree dirigenziali è ripristinata a partire dall’anno 2022, la validità delle disposizioni normative previgenti all’approvazione dell’articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.

Motivazione: la norma riguarda i dipendenti e dirigenti pubblici obbligati a svolgere la loro prestazione lavorativa in presenza al tempo dell'epidemia. Il carattere peculiare della professione dirigenziale rispetto alle altre professioni della Pubblica Amministrazione per il diffuso e gravoso stress psicofisico, unito all'attuale pesante gap generazionale tra personale scolastico e discenti necessita di un'apposita finestra che permetta l'accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità secondo le regole previgenti la riforma cosiddetta "Fornero".

5.

Equiparazione del personale scolastico alle forze armate per trattamento pensionistico

Si aggiunge il comma:

Al personale delle istituzioni scolastiche, a decorrere, dal 1° settembre 2022, si applicano per l'accesso ai trattamenti pensionistici, in ragione del carattere altamente gravoso della professione, le norme di cui al personale individuato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in deroga a quanto disposto dal decreto del presidente della repubblica 28 ottobre 2017, n. 157.

Motivazione: lo svolgimento della professione docente ha un carattere gravoso in tutti gli ordini di scuola, ragion per cui risulta indispensabile allargare l'attuale finestra di pensione anticipata prevista soltanto per il personale delle forze armate.

6.

Interruzione e recupero del Trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici TFR

Si aggiunge il comma:

Al fine di garantire la parità di trattamento con i dipendenti del settore privato è prevista la cessazione della trattenuta del 2,50 % sull'80% della retribuzione lorda, ovvero del 2% sulla retribuzione complessiva annuale, per il finanziamento del Trattamento di fine rapporto, nel rispetto dell'articolo 2120 de cc recante la disciplina del trattamento di fine rapporto. Per la restituzione di quanto già versato dai dipendenti pubblici si attinge dal fondo istituito dal comma 199 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.

Motivazione: Per la parità di trattamento con i dipendenti del settore privato la trattenuta deve essere effettuata secondo le regole di cui al citato articolo 2120 c.c., con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento" invece il personale della PA continua a subire, dal 1 gennaio 2011, illegittime decurtazioni del proprio trattamento retributivo ai fini del finanziamento del TFR che deve essere a totale carico del datore di lavoro - amministrazione, come per i lavoratori privati dove la "rivalsa del 2,50% a carico dei dipendenti non è praticata, perché non prevista in alcun modo".

7.

ART. 25.

(Modifica della normativa sull'APE sociale)

Estensione carattere gravoso a tutti gli ordini di scuola

Si aggiunge il comma 1-bis:

Al punto H dell'allegato c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola "infanzia" aggiungere le seguenti parole " , primaria e secondaria".

Motivazione: lo svolgimento della professione docente ha un carattere gravoso in tutti gli ordini di scuola, inoltre dai più recenti dati OCSE si evince che i nostri docenti sono i più anziani non solo tra i Paesi sviluppati rispetto all'Europa ma anche a tutto il mondo: ben il 58% dei docenti italiani, tra elementari e superiori, ha più di 50 anni, contro una media OCSE del 34%. ragion per cui risulta indispensabile allargare l'attuale finestra di assegno di anticipo pensionistico prevista soltanto per il personale dell'infanzia.

8.

ART. 33
(Congedo di paternità)

Estensione congedo di paternità

Si inserisce il comma 2

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono estese ai dipendenti di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Motivazione: I padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche sono esclusi dai benefici previsti per il settore privato, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che il Ministro per la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto approvare una norma per individuare e definire gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina.

9.

ART. 33-bis
(Congedo parentale)

Congedo parentale

Si inserisce l'articolo

Ai sensi della Direttiva UE 2019/1158 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, il periodo minimo di congedo parentale non trasferibile da un genitore all'altro è fissato a due mesi.

Motivazione: Poiché la maggior parte dei padri non si avvale del diritto al congedo parentale o trasferisce una parte considerevole di tale diritto alle madri, la presente modifica intende incoraggiare i padri a fruire del congedo parentale. Il fatto di garantire che almeno due mesi di congedo parentale siano a disposizione di ciascun genitore in via esclusiva e non possano essere trasferiti all'altro genitore è volto ad incoraggiare i padri a usufruire del loro diritto a tale congedo.

In tal modo, si promuove e agevola il reinserimento delle madri nel mondo del lavoro dopo il congedo di maternità e parentale.

10.

ART. 50.
(Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità)

Revisione organici sostegno

Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

- Le parole "è aggiunta" sono sostituite con "sono aggiunte", le parole "la seguente" sono sostituite con "le seguenti"
- Si aggiunge la lettera d)

d) revisione dei criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Motivazione: la disposizione garantisce una piena integrazione degli alunni con disabilità; in ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all'organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere, senza eccezione alcuna, la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità.

11.

ART.90
(Risorse per vaccini anti SARS-CoV-2 e per farmaci per la cura del COVID-19 e continuità operativa del sistema di allerta COVID)

Gratuità dei tamponi

Si inserisce il comma

Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si aggiunge in fine "il rilascio della certificazione deve essere in ogni caso previsto in forma gratuita".

Motivazione: allo scopo di non generare alcuna discriminazione occorre prevedere che il rilascio della certificazione verde per chi effettua il tampone sia possibile in forma gratuita.

12.

ART. 103.
(Misure per il rilancio della competitività del sistema della formazione superiore)

Assunzione ricercatori

Si inserisce il comma

In ragione dell'emergenza epidemiologica e della necessità di semplificare le procedure di accesso alla carriera accademica, sono prorogate a decorrere dall'anno accademico 2021/22 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato disposte dai commi 3 e 5 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2009, n. 1 al fine di garantire la funzionalità del sistema di istruzione superiore, in deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca da emanare entro il 30 giugno 2021.

Motivazione: la norma intende rispondere alla Causa pendente presso la Corte di giustizia europea sulla messa ad esaurimento del ruolo di ricercatore a tempo indeterminato, rispetto alla violazione della Direttiva n. 70/99 UE, attraverso la creazione di uno specifico albo nazionale rispettoso della Carte europea.

13.

ART. 104.
(Misure a sostegno della ricerca)

L'articolo 104 è così riscritto:

1. Per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 è costituito un fondo di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 250 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025 di cui:

a) Fatto salvo quanto previsto dai punti b) e c), una quota, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 sono ripartiti tra gli enti e le istituzioni di ricerca. Nell'ambito della quota di cui al secondo periodo, 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i pareri del Ministro dell'università e della ricerca e dei Ministeri Vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera.

b) 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i pareri del Ministro dell'università e della ricerca e dei Ministeri Vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti e le istituzioni di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo e secondo le procedure previste dal CCNL in materia di sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi.

c) 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è finalizzata alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti e delle istituzioni di ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i pareri del Ministro dell'università e della ricerca e dei Ministeri vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti e le istituzioni di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera tra i singoli enti. Gli enti pubblici di ricerca provvedono alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo secondo le procedure previste dal CCNL in materia di progressioni economiche e di livello e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.

2. La dotazione del "Fondo italiano per la scienza" di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato "Fondo italiano per le scienze applicate" con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo. Nell'ambito di tali criteri sono valorizzate le progettualità con una maggiore quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati.

4. Per le finalità di cui al comma 5, dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è disposto lo stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2023. Ai fini del riparto delle risorse di cui al presente comma, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 tiene conto anche dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR).

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 240 a 248 sono abrogati. “

Motivazione: Si rileva da tempo una situazione di sotto finanziamento degli Enti pubblici di ricerca. Vengono quindi destinate risorse sui bilanci degli EPR italiani finalizzate, nel dettaglio, a stabilizzare il personale precario ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 25 maggio 2017, n.75 nonché promuovere e valorizzare lo sviluppo professionale di ricercatori, tecnologi e personale tecnico-amministrativo, secondo le procedure previste dall'attuale ordinamento e dal CCNL degli EPR.

14.

ART. 105.

(Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R.)

L'articolo 105 è abrogato:

Motivazione: Non si ritiene possibile definire un piano di rilancio del CNR in assenza di specifiche indicazioni normative che definiscano puntualmente gli obiettivi della riforma. In tal senso non è condivisibile delegare il ruolo centrale della riforma ad un comitato strategico (Supervisory Board) e ad esperti esterni all'Ente, con un oggettivo incremento di spesa e soprattutto ipotizzando che tale riforma possa avvenire con decreti in deroga alle disposizioni normative e statutarie. Ne tantomeno è condivisibile che l'incremento di risorse finanziarie in favore del CNR sia subordinato alla conclusione del piano di rilancio e riorganizzazione, in una situazione di bilancio già oggi difficile. In questo quadro il finanziamento del CNR deve avvenire secondo i meccanismi previsti dall'art. 104 così come rimodulato, mentre ipotesi di riforma del CNR devono realizzarsi con risorse e norme specifiche più articolate, a valle di un dibattito nel Paese e in sede parlamentare e coinvolgendo la comunità scientifica e le rappresentanze sindacali.

15.

ART. 107.

(Misure connesse all'emergenza epidemiologica nell'ambito scolastico)

Estensione proroga al termine delle lezioni contratto COVID al personale ATA

Al comma 1, primo periodo, le parole "lettera a)" sono sostituite con "lettere a) e b)", conseguentemente al secondo periodo le parole "300 milioni" sono sostituite da "450 milioni".

Motivazione: facendo seguito alle numerose segnalazioni ricevute dai Dirigenti Scolastici risulta necessario prevedere di estendere anche i contratti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario la proroga dei contratti per le finalità connesse all'emergenza epidemiologica.

16.

Indennità rischio biologico al personale scolastico

Si inserisce il comma

Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale scolastico, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, è definita una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Motivazione: Come già disposto per il personale sanitario, la disposizione prevede l'attribuzione, per le particolari condizioni di lavoro in spazi ristretti, di una specifica indennità per rischio biologico al personale scolastico, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Le particolari condizioni di rischio del personale scolastico che hanno già richiesto le particolari misure del Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 convertito con modificazioni dalla L. 24 settembre 2021, n. 133, meritano uno specifico riconoscimento da finanziare con le risorse della copertura sanitaria.

17.

Proroga al 30 giugno di tutti i contratti COVID

L'articolo 107 è così riscritto

Al comma 4-ter, lettera a), dell'articolo 58 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, le parole: "finalizzati al recupero degli apprendimenti", sono sostituite dalle seguenti: "per le finalità previste al comma 1, lettere a) e b) , dell'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per l'anno scolastico 2021/2022 oltre che al recupero degli apprendimenti". Conseguentemente il termine del 30 dicembre di cui alla lettera a), dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 è spostato al 30 giugno 2022.

Motivazione: appare irragionevole che le nuove risorse previste dalla L. 77/2020 non siano introdotte anche per l'a.s. 2021/22 in considerazione del perdurare della situazione di emergenza e della necessità dello sdoppiamento delle classi.

18.

Inserimento organico COVID nell'organico di diritto

L'articolo 107 è così riscritto

In deroga ai limiti di spesa di cui al comma 4-ter dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i posti di cui alle lettere a) e b) del suddetto comma sono inseriti stabilmente nell'organico di diritto a partire dall'anno scolastico 2021/2022.

Motivazione: in considerazione di una situazione di emergenza ormai permanente appare ragionevole inserire stabilmente nell'organico della scuola i posti dell'organico aggiuntivo al fine di contrastare il fenomeno dell'affollamento delle classi e consentire una migliore funzionalità delle istituzioni scolastiche.

19.

ART. 107 BIS

(Stabilizzazione del personale dell'Istruzione)

Stabilizzazione del personale dell'Istruzione

Si aggiunge l'articolo 107-bis

Al fine di migliorare la funzionalità delle istituzioni scolastiche e consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante il periodo di emergenza, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato del personale scolastico inserito nelle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 3 maggio 1999, n. 124, all'articolo 554 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e all'articolo 5 del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430 che abbia maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze alle dipendenze del sistema nazionale di istruzione almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

Motivazione: la previsione intende valorizzare la professionalità acquisita dal personale scolastico durante il periodo dell'emergenza in analogia a quanto disposto per il personale sanitario e risponde al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014 ancora attiva, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica.

20.

ART. 107 BIS
(Conferma nei ruoli)

Conferma nei ruoli

Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2021-2022, sono confermati i ruoli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma."

Motivazione: allo scopo di garantire la continuità didattica, anche nelle nuove modalità, in ragione della semplificazione delle nuove procedure concorsuali e della gestione della fase transitoria per la lotta alla supplentite nell'amministrazione scolastica, al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, la norma intende confermare i contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l'anno di prova per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali, fermo restando l'annullamento di provvedimenti notificati.

21.

ART. 108.
(Valorizzazione della professionalità dei docenti)

Attribuzione risorse per la valorizzazione del personale scolastico

Alla lettera b) del comma 1 sostituire le parole "240 milioni" con "1 miliardo e 240 milioni"
Conseguentemente la rubrica è modificata in *Valorizzazione della professionalità del personale scolastico*

Motivazione: in conformità alla previsione di cui all'articolo 103, comma 1, lettera b) del presente provvedimento che attribuisce 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte, si attribuisce un analogo incentivo per la valorizzazione della professionalità del personale scolastico docente e ATA, quest'ultimo peraltro trascurato dalle iniziative di valorizzazione.

22.

Riconoscimento specifiche indennità

Alla lettera b) del comma 2 si aggiunge in fine: "d) riconoscimento delle specifiche indennità".

Motivazione: visto l'aumento delle risorse è opportuno riconoscere le specifiche indennità oltre che premiare il personale docente.

23.

Estensione card docenti a personale a tempo determinato amministrativo ed educativo

Al fine di favorire la realizzazione delle attività previste dal presente articolo, è assegnata al personale docente con contratto a tempo determinato e fino al termine delle attività didattiche, al personale educativo e amministrativo la carta elettronica di cui al comma 121 dell'articolo 1 della legge del 15 luglio 2015, n. 107. Conseguentemente la rubrica è modificata in Valorizzazione della professionalità del personale educativo.

Motivazione: In vista della piena funzionalità degli istituti anche durante le mensilità estive e la proroga dell'emergenza epidemiologica, anche mediante l'utilizzo del tele-lavoro e della didattica digitale integrata e/o a distanza, la norma prevede di mettere nelle condizioni per l'acquisto di apparecchiature informatiche tutto il personale.

24.

ART. 108-bis (Mobilità personale scolastico)

Mobilità personale scolastico

Si inserisce l'articolo

La lettera f) del comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 è riscritta come segue:

“f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "cinque anni scolastici" sono sostituite dalle parole: "tre anni scolastici", ed è soppresso il seguente periodo: "l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso"; al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle parole: "due anni"; il comma 17-novies dell'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 è soppresso.”

Motivazione: facendo seguito alle modifiche introdotte dal decreto c.d. Sostegni bis, l'emendamento intende garantire, ad invarianza finanziaria, la mobilità del personale scolastico. È utile inoltre ripristinare la derogabilità delle disposizioni normative per quanto concertato in sede di contrattazione.

25.

ART. 108-bis (Modifiche al Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

Modifiche al Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

Si inserisce l'articolo

Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

- All'articolo 59, al comma 4, sostituire le parole "In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico" con le seguenti "A decorrere dall'anno scolastico".

Motivazione: con la modifica s'intende inserire la fase transitoria nel doppio canale di reclutamento da utilizzare a regime per arginare l'abuso di contratti a tempo determinato e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014.

- All'articolo 59, si inserisce il comma 4-bis

Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, a decorrere dall'anno scolastico 2022/23, anche a coloro che sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d'accesso entro il 31 luglio 2021, e previa superamento, durante l'anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli artt. 15 e successivi del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno dell'anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del ministro dell'Istruzione di concerto con il ministero dell'Università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge."

Motivazione: la norma estende il reclutamento alla seconda fascia delle GPS, ponendo chiarezza rispetto al requisito dei 36 mesi di servizio già utilizzato per il reclutamento dal concorso straordinario, permette l'assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l'accesso per merito nella PA, riprende le normative precedenti atte ad aggiornare il doppio canale di reclutamento, risponde al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014 ancora attiva, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.

- All'articolo 59, comma 9-bis, primo periodo dopo la parola "statali" inserire "e paritarie"

Motivazione: la modifica intende consentire la partecipazione ai concorsi a tutti il personale che ha prestato servizio nel sistema nazionale di istruzione.

- All'articolo 59, comma 9-bis, quarto periodo, le parole "vincitori collocati in posizione utile in graduatoria" sono sostituite con "idonei", conseguentemente è eliminato l'ultimo periodo.

Motivazione: l'estensione delle procedure di reclutamento a tutti gli idonei risponde al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014 ancora attiva, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.

26.

ART. 109.

(Insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria)

Educazione motoria primaria in tutte le classi

All'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1 sono eliminate le parole “gradualmente e” e “nelle classi quarte e quinte”

Il comma 2 è così riscritto: “L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria è prevista a partire dall'anno scolastico 2022/2023”

Al comma 7 alla lettera b) sono eliminate le parole “quarte e quinte”

Motivazioni: L'introduzione dell'educazione motoria nella scuola primaria è apprezzabile poiché a salvaguardia della salute e preludio per uno stile di vita sano da annoverare come fattore culturale decisivo per il benessere individuale e del singolo cittadino. La modifica intende introdurre la pratica dell'educazione motoria fin dal primo anno della scuola elementare poiché l'educazione posturale è fondamentale nei primi anni di sviluppo dell'individuo.

27.

ART. 111.

(Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi)

Dimensionamento scolastico

Si aggiunge in fine il comma

A partire dall'anno scolastico 2022/2023 è ripristinata la normativa previgente a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo della Legge n. 111 del 15 luglio 2011.

Motivazione: con la Legge 111 del 2011 si è proceduto a un forzoso accorpamento di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado in istituti comprensivi aventi almeno 1000 alunni (senza alcun limite massimo, così come per il settore secondario superiore), ridotti a 500 nelle zone in deroga; e si è disposto di non assegnare alle scuole con meno di 500 alunni (300 sempre per le zone in deroga) un dirigente titolare, quindi affidate in reggenza. Di lì a breve la legge 183/2011 ha elevato il parametro minimo a 600 (400 per le consuete deroghe) e, dopo il dirigente, negando a queste scuole anche un DSGA titolare. Appare ragionevole, perciò, un ritorno alla normativa previgente a quanto disposto dalla legge 111 per garantire una migliore gestione delle singole istituzioni scolastiche nonché maggiore sicurezza.

28.

ART. 112.

(Misura per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose)

Organici scuole geograficamente disagiate

Al comma 1 e ovunque ricorra dopo la parola “economico” è aggiunta “,geografico”

Motivazione: è opportuna l'estensione della previsione contenuta nell'articolo anche alle istituzioni scolastiche caratterizzate da disagio per ragioni geografiche, con particolare riferimento alle piccole isole e alle comunità montane.

29.

Revisione organici fino al termine dell'emergenza

Dopo il comma 2 si inserisce il seguente

La deroga di cui al comma 1 opera anche per le classi la cui numerosità sia inferiore ai limiti previsti dalla normativa vigente, per tutta la durata dello stato di emergenza.

Motivazione: la modifica intende garantire la sicurezza degli studenti e di tutti i lavoratori della scuola.

30.

Ridefinizione organici

Si inserisce il comma

A partire dall'anno scolastico 2022/23 si procede alla ridefinizione degli organici del personale scolastico alla luce della revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81 e del protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19 e l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA.

Motivazione: occorre una revisione degli organici sia del personale docente che ATA, la legislazione vigente sulla sicurezza prescrive uno spazio di 1,80-1,90 metri quadrati di spazio ad alunno: questo, di norma, non è previsto perché nella maggior parte dei casi le nostre aule sono più piccole di 35 metri quadrati.

31.

ART. 184.

(Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali)

Revisione criteri per rinnovo contrattuale

Al comma 1 il secondo periodo è riscritto come segue:

A valere sui predetti importi si dà luogo nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto al tasso di inflazione programmata, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022 oltre al riconoscimento delle specifiche indennità.

Motivazione: la modifica interviene riportando il calcolo dell'indennità di vacanza contrattuale al valore dell'inflazione; le previsioni per il 2022 riportano un tasso di inflazione programmata dell'1,5% con una tendenza in crescita. Vale la pena ricordare che il blocco contrattuale che ha contraddistinto il comparto Istruzione e Ricerca ha prodotto nel 2018 una condizione stipendiale 8 punti al di sotto del tasso di inflazione che non è stata ancora

recuperata. Legare l'indennità di vacanza contrattuale all'aumento degli stipendi, in una situazione in cui sono rimasti fermi per molti anni, non consente il recupero del *gap* generato.